



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, L’ABBATE, FLORIDIA, CORRADO, TRENTACOSTE, MAIORINO, NATURALE, ANGRISANI, PRESUTTO, PIRRO, CASTELLONE, ROMANO, MONTEVECCHI, MANTERO, GIANNUZZI, LOREFICE, Giuseppe PISANI, GAUDIANO e LANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2020

Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell’ecosistema marino e costiero

ONOREVOLI SENATORI. - I cambiamenti climatici e la recente emergenza epidemiologica da COVID-19 evidenziano l'ineludibile necessità di attuare una profonda rivoluzione culturale che porti al superamento del modello economico basato sull'egoistico sfruttamento delle risorse, al fine di assicurare la conservazione della vita sul nostro pianeta.

Lo sviluppo sostenibile rappresenta lo strumento attraverso il quale conseguire tale obiettivo e presuppone, da un lato, la piena consapevolezza del valore degli ecosistemi naturali, e dall'altro, la loro protezione a fronte di attività antropiche che possono pregiudicarne le preziose funzioni.

In tale contesto si inserisce il presente disegno di legge che reca disposizioni per la gestione eco-sostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero.

In particolare, esso attiene alla salvaguardia degli *habitat* delle fanerogame marine, tra cui la Posidonia oceanica, specie endemica del Mediterraneo, e dell'ecosistema spiaggia, e alla loro gestione eco-sostenibile in quanto spazi naturali di elevato pregio in cui la componente ecologica deve convivere con le attività antropiche; ed è, pertanto, volto a comporre eventuali situazioni di conflitto tra attività antropiche e la presenza sugli arenili delle *banquette* di Posidonia oceanica e delle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina, privilegiando soluzioni eco-sostenibili, conformi al ciclo naturale delle biomasse per contrastare l'erosione costiera, secondo il modello di gestione eco-sostenibile della spiaggia naturale e seminaturale.

Il disegno di legge in oggetto opera una distinzione di fondo tra la *banquette* di Posidonia oceanica, che è una struttura natu-

rale tutelata ai sensi Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e alla Biodiversità nel Mediterraneo, sottoscritto nell'ambito della Convenzione di Barcellona, e i cumuli temporanei costituiti da biomasse vegetali spiaggiate frammiste ai rifiuti abbandonati in mare, depositati sulla spiaggia per effetto del moto ondoso.

Infatti, esso prevede la conservazione *in loco* della *banquette*, quale modalità gestionale avente carattere prioritario, tenuto conto della sua funzione di protezione dell'arenile, e la re-immissione in mare delle biomasse vegetali spiaggiate derivanti dalla sua rimozione, in presenza di condizioni espressamente indicate, così da assicurare la conclusione del ciclo biologico delle stesse, con rinvio ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di definire i criteri per l'espletamento di talune attività strumentali alla conservazione *in loco* e per la re-immissione in mare. Quanto a quest'ultima operazione, il disegno di legge consente, nelle more dell'adozione del citato decreto, l'affondamento in via sperimentale nei due anni successivi alla sua entrata in vigore.

Invece, con riferimento ai predetti cumuli temporanei, si prevede lo spostamento temporaneo nella medesima spiaggia con successivo riposizionamento nel luogo di deposito naturale, e si rinvia al riferito decreto per la definizione dei criteri per la gestione eco-sostenibile di tale operazione. Inoltre, si consente la re-immissione in mare delle biomasse vegetali spiaggiate contenute nei cumuli, previa separazione dai rifiuti.

Il presente disegno di legge, nel dettare la disciplina per la gestione eco-sostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate di origine

marina e dei cumuli temporanei, tiene conto delle norme sovranazionali a tutela delle praterie e delle *banquette* di Posidonia oceanica, che svolgono una pluralità di funzioni ecosistemiche.

Le praterie, infatti, oltre ad ospitare comunità ricchissime di specie e, quindi ad elevata biodiversità, producono rilevanti servizi ecosistemici, come ad esempio l'assorbimento di anidride carbonica e la sua fissazione come carbonio organico nei tessuti (70-150 g/m²/anno), la produzione di ossigeno (1500-4500 l/m²/anno), la stabilizzazione dei fondali attraverso l'intrappolamento dei sedimenti con le radici ed i fusti striscianti (« rizomi »), lo smorzamento dell'energia cinetica delle onde durante le mareggiate con il denso strato fogliare, il tutto a protezione dei litorali e a contrasto dell'erosione costiera (Boudouresque *et al.*, 2016). Esse, inoltre, con i tanti organismi che le popolano, offrono anche alimento e rifugio dai predatori alle forme giovanili di numerose specie oggetto di pesca, consentendo il rapido ripristino degli stock ittici sfruttati commercialmente.

Anche le *banquette* di Posidonia oceanica, come sopra anticipato, sono tutelate dal Protocollo relativo alle Aree Specialmente protette e alla Biodiversità del Mediterraneo, sottoscritto nell'ambito della Convenzione di Barcellona, in quanto esse assolvono ad una funzione diretta e indiretta di protezione dei litorali.

Il disegno di legge si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del disegno di legge. In particolare, esso prevede che il disegno di legge si occupa delle biomasse vegetali, derivanti da piante marine, come la posidonia oceanica, e alghe depositate naturalmente sul lido e sull'arenile al fine di definirne le modalità di gestione eco-sostenibile.

L'articolo 2 introduce alcune definizioni. Tra queste assumono rilievo fondamentale per le ragioni sopra esposte le definizioni di:

« *banquette* di Posidonia oceanica » come abbancamenti naturali costituiti prevalentemente dalle foglie di posidonia spiaggiata, la cui forma a nastro e le modalità di accumulo conferiscono all'ammasso una struttura lamellare compatta ed elastica, avente la funzione di protezione della spiaggia dall'erosione; di « biomasse vegetali spiaggiate di origine marina », intese come biomasse vegetali derivanti da piante marine, tra cui la Posidonia oceanica, e alghe depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile; di « cumuli temporanei », ovvero di cumuli non permanenti, formati da biomasse vegetali di origine marina, frammiste a rifiuti abbandonati in mare e, per effetto del moto ondoso, depositati sulla spiaggia.

L'articolo 3 stabilisce che, nel quadro delle competenze definite dalla Costituzione, lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano misure per assicurare in via prioritaria la conservazione *in loco* della *banquette* di Posidonia oceanica, consentendone la rimozione solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3, con re-immersione in mare delle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina derivanti da tale rimozione, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente disegno di legge e nel decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.

Il comma 2 individua una serie di attività strumentali alla conservazione *in loco* della *banquette* di posidonia oceanica e demanda ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto di ISPRA, e sentito il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, la definizione dei relativi criteri.

Il comma 3 precisa le condizioni in presenza delle quali è possibile rimuovere la *banquette*, e dispone che le biomasse vegetali di origine marina derivanti dalla rimozione siano re-immesse in mare in modo da

assicurare la conclusione del ciclo naturale delle stesse. La norma stabilisce, inoltre, che con decreto ministeriale di cui al comma 2 sono definiti i criteri, tra cui quello di maggiore prossimità, e le modalità per la re-immissione in mare di tali biomasse.

Il comma 4 consente, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2, l'affondamento delle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina provenienti dalla rimozione delle *banquette* in via sperimentale dall'entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il comma 5 demanda al decreto di cui al comma 2 la definizione dei criteri per l'attività di censimento nazionale delle praterie di Posidonia oceanica presenti lungo le coste italiane, e statuisce che tale attività si ripeta con cadenza quinquennale.

L'articolo 4 reca disposizioni per la gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina.

Il comma 1 consente lo spostamento temporaneo, in aree appartate della medesima spiaggia, delle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina diverse da quelle derivanti dalla rimozione della *banquette*, con successivo riposizionamento delle stesse nel luogo di deposito naturale.

Il comma 2 rinvia al decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge per la definizione dei criteri per la gestione eco-sostenibile delle operazioni di spostamento temporaneo.

Il comma 3 dispone che nell'ipotesi di cumuli temporanei di grandi dimensioni si procede alla loro re-immissione in mare secondo quanto stabilito dall'articolo 3 comma 4 del presente disegno di legge.

Il comma 4 prevede che le biomasse vegetali di origine marina possono essere utilizzate per interventi di ricostruzione o consolidamento delle dune costiere, ripiantumazione delle stesse attraverso tecniche naturalistiche, realizzazione di camminamenti e attraversamenti o accessi che favoriscono la

conservazione dell'ecosistema e riducono il consumo di altre risorse naturali per la realizzazione delle suddette opere.

Il comma 5 statuisce che le operazioni descritte nel presente articolo sono eseguite previa separazione della biomassa vegetale spiaggiate di origine marina dalla sabbia e da rifiuti abbandonati in mare, depositati sulla spiaggia per effetto del moto ondoso eventualmente presenti nei cumuli temporanei. La norma precisa che la sabbia derivante da tale operazione è re-immessa negli arenili, anche ai fini del ripascimento, e che essa non si applica alle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina risultanti dalla rimozione di *banquette*.

L'articolo 5 rimette ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'individuazione, con il supporto dell'ISPRA, dei criteri e delle modalità per la gestione dei cumuli di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) di dimensioni significative, formatisi per effetto della omessa attuazione nel tempo delle norme per la gestione dei predetti cumuli temporanei, optando per soluzioni che consentano la conservazione della sabbia e la re-immissione in mare, ove possibili.

Il comma 2 dispone che il decreto di cui al comma 1 si riferisce esclusivamente ai cumuli formatisi fino alla sua entrata in vigore.

L'articolo 6 individua misure di sostegno a percorsi di educazione ambientale nelle scuole per la conoscenza dell'ecosistema marino e si istituisce la giornata di studio *Blu Day*. Esso dispone, inoltre, ai fini di una corretta fruizione dell'ecosistema marino e costiero, indicazioni ai comuni e alle autorità competenti per l'individuazione di modalità di comunicazione e di informazione al pubblico per una fruizione sostenibile dell'*habitat* costiero.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di biomasse vegetali, derivanti da piante marine, come la posidonia oceanica, e alghe, depositate naturalmente sulla spiaggia e ne disciplina le modalità di gestione ecosostenibile.

2. L'oggetto della presente legge attiene alla salvaguardia dell'ecosistema marino e costiero dove è presente l'*habitat* della posidonia oceanica e delle altre fanerogame marine, comprensivo dell'ecosistema spiaggia e della *banquette* di posidonia, quando esso è fruito ai fini turistico-balneari.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge tengono conto della rilevanza delle praterie di posidonia oceanica, come specie protetta, e delle *banquette* di posidonia oceanica, come « *habitat determinanti* », rispettivamente tutelate dalla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979, e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, dalla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995, ratificata con legge 27 maggio 1999, n. 175, dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1997, n. 248, e successive modifiche e integrazioni, e in virtù Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e alla Biodiversità nel

Mediterraneo, adottato nell'ambito della citata Convenzione di Barcellona.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « *banquette* di *Posidonia oceanica* »: abbancamenti naturali costituiti prevalentemente dalle foglie di *posidonia* spiaggiata, la cui forma a nastro e le modalità di accumulo conferiscono all'ammasso una struttura lamellare compatta ed elastica, avente la funzione di protezione della spiaggia dall'erosione. La *banquette*, in quanto struttura naturale dalle numerose funzioni ecosistemiche, è tutelata ai sensi del citato Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e alla Biodiversità nel Mediterraneo;

b) « biomasse vegetali spiaggiate di origine marina »: biomasse vegetali derivanti da piante marine, tra cui la *Posidonia oceanica*, e alghe depositate naturalmente sulla spiaggia;

c) « cumuli temporanei »: cumuli non permanenti, formati da biomasse vegetali di cui alla lettera b), frammiste a rifiuti abbandonati in mare e, per effetto del moto ondoso, depositati sulla spiaggia;

d) « fondi di macerazione »: aree sottomarine di sedimentazione e accumulo naturale delle biomasse vegetali derivanti da piante marine e alghe nelle quali si innescano i processi di mineralizzazione della sostanza organica. I fondi di macerazione sono individuati con decreto di cui all'articolo 3 comma 3, al fine della re-immissione in mare anche delle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina, che a causa di interventi antropici modificativi dell'idrodinamismo costiero e l'innescano di meccanismi di accumulo lungo la spiaggia, non ritornano naturalmente in ambiente marino per completare il loro ciclo biologico;

e) « matte »: substrato della prateria madre di *Posidonia oceanica* costituito da un intreccio, stratificato o caotico, di residui della stessa prateria (radici, fibre, foglie) e di sedimento da questi trattenuto;

f) « intramatte »: aree non vegetate interne alla prateria di *Posidonia oceanica*. Si mostrano come superfici di diversa forma e dimensione dove i sedimenti affiorano all'interno della prateria madre. Possono generarsi per effetto di pressioni antropiche, quali la pesca a strascico o gli ancoraggi, ed essere oggetto di interventi di riqualificazione.

Art. 3.

(Norme in materia di tutela della banquette e delle praterie di Posidonia oceanica)

1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono alla salvaguardia del sistema duna-spiaggia dall'erosione costiera, adottando misure dirette ad assicurare in via prioritaria la conservazione *in loco* della *banquette* di *Posidonia oceanica*, e la re-immissione in mare delle biomasse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalla rimozione della *banquette*, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3, in conformità alla disciplina dettata dalla presente legge e dal decreto di cui al comma 2.

2. Ai fini della conservazione *in loco* occorre provvedere alle seguenti attività:

a) il censimento delle *banquette* di *Posidonia oceanica* presenti sulle coste italiane, da svolgersi con cadenza quinquennale, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, ai fini della verifica dello stato di mantenimento delle funzioni ecosistemiche ad esse associate;

b) il censimento dei litorali in cui il fenomeno erosivo è tale da rendere necessaria la conservazione *in loco* della *banquette*;

c) la promozione della conservazione *in loco* delle *banquette* nelle aree marine protette e nelle aree rientranti nella rete ecologica europea denominata Natura 2000, di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1997, n. 248, e successive modifiche e integrazioni;

d) l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori turistici circa il valore ecologico della *banquette*, nonché la formazione dei soggetti preposti alla sua gestione, al fine di garantirne le funzioni ecosistemiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto dell'ISPRA, e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e le aree protette marine, stabilisce i criteri per le predette attività.

3. Quando le attività di balneazione e di fruizione della spiaggia interferiscono con la presenza della *banquette*, la stessa è rimossa e le biomasse vegetali spiaggiate di origine marina derivanti dalla sua rimozione sono re-immesse in mare in prossimità dei fondi di macerazione, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d), al fine di garantire la conclusione del ciclo naturale delle stesse. Con decreto di cui al comma 2 sono individuati i criteri, tra cui quello di maggiore prossimità e le modalità per la re-immissione in mare delle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina provenienti dalla rimozione della *banquette* di posidonia.

4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, l'operazione di re-immissione in mare ivi prevista è eseguita mediante affondamento in via sperimentale, sentita la citata Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto dell'ISPRA, e della Direzione generale per il mare e le coste e delle Capitanerie di porto. Tale operazione può eseguirsi anche per interventi in via sperimentale di riqualificazione o ripiantumazione della prateria madre diretti al ripristino della spiaggia sommersa o alla riqualificazione della prateria in erosione o regressione, in convenzione con Università e Centri di ricerca.

5. Ai fini della salvaguardia delle praterie di Posidonia oceanica, *habitat* naturali di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1997, n. 248, e successive modifiche e integrazioni, con decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per l'attività di censimento nazionale delle praterie di Posidonia oceanica presenti lungo le coste italiane, da eseguirsi con cadenza quinquennale, a partire dalla data di emanazione del decreto, con l'obiettivo di assicurare la conservazione o il ripristino delle funzioni ecosistemiche ad esse associate.

Art. 4.

(Norme in materia di gestione eco-sostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 con riferimento alla *banquette* di Posidonia oceanica, quando le attività di balneazione e di fruizione della spiaggia interferiscono con la presenza sulla stessa di cumuli temporanei di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) è consentito lo spostamento temporaneo di tali biomasse in un'area appartata della medesima spiaggia con il successivo riposizionamento nel luogo di deposito naturale.

2. Ai fini della gestione eco-sostenibile delle operazioni di spostamento temporaneo

delle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina, con decreto di cui all'articolo 3 comma 2 sono stabiliti i criteri per:

a) lo spostamento temporaneo dei cumuli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), di ridotte dimensioni;

b) la definizione delle procedure tecniche e delle caratteristiche dei mezzi, meccanici e non, ai fini del mantenimento della morfologia della spiaggia e delle sue componenti vegetazionali, e per la conservazione *in loco* della sabbia, ai fini della prevenzione dall'erosione;

c) la delimitazione temporale dell'attività di spostamento e successivo riposizionamento, prevedendo che esse devono avvenire rispettivamente trenta giorni prima dell'avvio della stagione balneare e quindici giorni dopo la chiusura di questa.

3. Nell'ipotesi di cumuli temporanei di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), di grandi dimensioni, si procede alla relativa re-immissione in mare quale sostanza organica utile per interventi di riqualificazione della prateria madre che colonizza la spiaggia sommersa, sia per matte che per intramatte secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4.

4. Le biomasse vegetali di origine marina possono essere utilizzate per interventi di ricostruzione o consolidamento delle dune costiere, ripiantumazione delle stesse attraverso tecniche naturalistiche, realizzazione di camminamenti e attraversamenti o accessi che favoriscono la conservazione dell'ecosistema e riducono il consumo di altre risorse naturali per la realizzazione delle suddette opere.

5. Le modalità di gestione di cui al presente articolo sono eseguite previa separazione della biomassa vegetale spiaggiate di origine marina dalla sabbia e dai rifiuti abbandonati in mare che per effetto del moto ondoso vengono depositati sulla spiaggia, alla stessa frammisti, contenuti nei cumuli,

salvo che si tratti di biomasse vegetali spiaggiate di origine marina provenienti dalla rimozione della *banquette* di cui all'articolo 3. La sabbia derivante da tale attività è in ogni caso re-immessa negli arenili, anche ai fini del ripascimento.

Art. 5.

(Ulteriori disposizioni)

1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei cumuli temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto tecnico di ISPRA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto individua i criteri e le modalità per la gestione dei cumuli temporanei di dimensioni significative, formati per effetto della prolungata omessa attuazione delle norme vigenti per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina, tenendo prevalentemente conto dell'esigenza di ripascimento degli arenili e del ripristino del ciclo naturale di tali biomasse.

2. Il decreto di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai cumuli formati fino alla sua entrata in vigore.

Art. 6.

(Campagne di sensibilizzazione e di educazione ambientale nelle scuole)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure per l'educazione ambientale nelle scuole finalizzate alla conoscenza dell'ecosistema marino. Si istituisce la giornata di studio *Blu Day*, in occasione della quale le scuole aderenti all'iniziativa possono organizzare visite, con attività esperienziali, presso le spiagge e le

riserve marine della regione di appartenenza. Si prevede inoltre la possibilità di effettuare visite di studio presso le aree marine protette di tutto il territorio nazionale al fine di ampliare la conoscenza dell'ecosistema marino.

2. Le misure di sensibilizzazione e di informazione di cui al comma 1 sono definite con il sostegno dell'ISPRA, della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'istruzione.

3. Ai fini di una corretta fruizione dell'ecosistema marino e costiero i comuni, sentiti i competenti enti parco, capitanerie di porto e regioni, installano all'ingresso di ogni spiaggia e degli approdi turistici comunali pannelli informativi con la mappa della costa, con indicazione di porti e approdi, cale e spiagge, dune e vegetazione dunale, praterie di posidonia e *banquette*, aree protette, punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione, percorsi naturalistici, con le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.